

TI_GERICHTE 15.2011.65 vom 14. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.65

FR: TI_GERICHTE 15.2011.65 du 14 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 15.2011.65 del 14 settembre 2011

Regeste

Foro ordinario dell'esecuzione. Domicilio di un escusso che per motivi professionali è frequentemente in giro per il mondo. Foro eletto nel luogo di pagamento indicato in una cambiale avallata dall'escusso

Erwägungen

E. 1

La tempestività del ricorso non è contestata ed è comunque manifesta: il ricorso è stato inoltrato il 15 giugno 2011, ovvero meno di 10 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 6 giugno. Sono pure tempestive le osservazioni dell'escutente, inoltrate il 7 luglio 2011, mentre il ricorso le è stato comunicato il 27 giugno (cfr. doc. 2 e art. 10 cpv. 1 LPAm, per il rinvio dell'art. 5 cpv. 1 LPR). Non vi sono contestazioni per quanto concerne la replica e la duplica. La produzione del doc. L con la replica è però inammissibile, siccome tale atto avrebbe già potuto essere prodotto con il reclamo (cfr. ordinanza 19 luglio 2011); si tratta ad ogni modo di un documento irrilevante per il giudizio, dal momento che per la determinazione del luogo di pagamento conta solo il testo delle cambiali, peraltro chiarissimo (cfr. infra ad 3).

E. 2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore dev'essere escusso al suo domicilio, nozione che fa riferimento a quella omonima del l'art. 23 cpv. 1 CC.

E. 2.1

Per determinare il foro ordinario d'esecuzione occorre quindi stabilire il luogo dove il debitore risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 46). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid , op. cit., n. 33 ad art. 46) , ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (Schmid , op. cit. , n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2). Per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid , op. cit. , n. 49 ad art. 46) .

E. 2.2

Nel caso concreto, in applicazione di questi principi, il domicilio del ricorrente – e pertanto il foro esecutivo ordinario – risulta situato a Lugano, dove la moglie risiede ed è domiciliata da diversi anni, e con la quale l'escusso si ricongiunge al rientro dai suoi viaggi d'affari che

lo portano frequentemente in giro per il mondo. Il fatto che le sue permanenze a Lugano possano essere saltuarie (cfr. doc. F) non è rilevante, perché secondo le proprie affermazioni egli è spesso assente per viaggi d'affari in tutto il mondo. È per contro determinante che il suo punto di riferimento sia presso la moglie a Lugano. Tale evidenza non è sovvertita dai documenti prodotti con il ricorso. L'autocertificazione di cui al doc. C, rilasciata il 14 giugno 2011, quindi un giorno prima dell'inoltro del ricorso e otto dopo la notifica del precetto esecutivo a Lugano, non ha valore probatorio, dovendosi assimilare ad una semplice dichiarazione di parte. Il passaporto (doc. B) fornisce un'indicazione di tipo amministrativo che in sé non è decisiva (Schmid, op. cit., n. 36 ad art. 46), ma soprattutto è del tutto inattuale, giacché il documento è stato rilasciato il 16 ottobre 2001. Le fatture di telefono (doc. D) e di elettricità (doc. E), oltre che riferirsi in gran parte a spese di abbonamento, non possono attestare chi effettivamente risiede nell'alloggio di N_____, né per quanto tempo, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire producendo testimonianze scritte in merito alle sue effettive permanenze in Francia. Il fatto poi che i figli, comunque maggiorenni e indipendenti, siano domiciliati nel Regno Unito non avvalorava per niente le allegazioni dell'escusso, specie se si considera che le allegate riunioni familiari in Francia non sono state documentate. Infine, non è neppure determinante l'indicazione dell'ufficio controllo abitanti di Lugano, riferita dall'escutente nelle osservazioni (p. 5 ad 11/a), secondo cui l'appartamento di Lugano verrebbe utilizzato dall'escusso quale residenza secondaria, mentre il suo domicilio si troverebbe a N_____: come già menzionato, le attestazioni amministrative hanno valore indiziario e diventano rilevanti solo se corroborate da altri indizi oggettivi di stesso segno. Nella fattispecie, il ricorrente non ha però nemmeno allegato le ragioni che giustificerebbero di considerare N_____ come il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi, mentre tale circostanza risulta evidente per quanto riguarda Lugano, dove risiede ed è domiciliata sua moglie. Già per questi motivi, il ricorso va respinto.

E. 3

A titolo abbondanziale, occorre d'altronde ricordare che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il luogo di pagamento indicato in una cambiale è sufficiente a fondare un foro speciale d'esecuzione a norma dell'art. 50 cpv. 2 LEF (DTF 119 III 56-7, cons. 2f; 89 III 4; 86 III 82-3, cons. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 ad art. 50; S chüpbach, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 50), non solo nei confronti dell'emittente (traente) e dell'accettante (trattario), ma anche nei confronti degli altri obbligati, compreso l'avallante (DTF 89 III 4; Schmid, op. cit., n. 37 ad art. 50). Ora, la dicitura "Payable by BSI Lugano" sulle cambiali invocate dall'escutente quale titolo di credito indica senza alcun dubbio un luogo di pagamento, come esplicitamente confermato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 30 agosto 2010 (doc. 8, pag. 9 i.f.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i titoli cambiari sono del tutto chiari, anche sulla questione del luogo di pagamento: sono cambiali ai sensi dell'art. 991 CO, tratte sulla stessa traente (W_____ LP), all'ordine di O_____ SA presso B_____ Lugano (con a tergo una girata a favore di _____, che ha poi ceduto i titoli all'escutente). L'interpretazione del ricorrente, secondo cui le cambiali sarebbero invece tratte su B_____, travisa completamente il senso della sentenza federale ed è comunque del tutto insostenibile, dato che i titoli sono sottoscritti da W_____ LP e contengono il mandato a sé stesso ("we pay"), in conformità dell'art. 993 cpv. 2 CO, di pagare l'importo indicato a O_____ SA. Si giungerebbe del resto allo stesso risultato pur volendo

seguire la ricorrente e far riferimento all'art. 992 cpv. 3 CO, a tenore del quale, in mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario (B_____ secondo il ricorrente) si reputa luogo del pagamento (Lugano nella fattispecie). Non è d'altronde necessario esaminare se, qualora l'escusso fosse stato ritenuto domiciliato in Francia, la notifica avrebbe potuto essere fatta presso l'appartamento di Lugano, perché l'escusso, nel ricorso, si è limitato a contestare il foro e non le modalità di notifica, ciò che ha confermato in sede di replica (p. 6-7 ad 7). In ogni caso, il precetto esecutivo è giunto nelle mani dell'escusso, che ha avuto modo d'interporre opposizione. Non si potrebbe quindi giustificare una nuova notifica (DTF 128 III 103; CEF del 14 gennaio 2004, inc. 15.03.200, RtiD II-2004 725-6 n. 77c), stante il divieto del formalismo eccessivo (DTF 112 III 84-5 cons. 2/b).

E. 4

Il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20a, 46 cpv. 1, 50 cpv. 2 LEF, 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. PA 1, _____; – avv. PA 2, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.